

1. Titolo dell'intervento

10.24 SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

2. Tabella identificativa dell'intervento

Intervention Code (MS)	SRD02
Nome intervento	investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.20. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole

3. Obiettivi Specifici /trasversali correlati

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

4. Esigenze

Codice	Descrizione
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
E2.15	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili
E3.12	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico
E3.13	Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti

5. Finalità e descrizione generale:

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti.

A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.

L'intervento è suddiviso in quattro distinte azioni:

- A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali;
- C) Investimenti irrigui;
- D) Investimenti per il benessere animale.

6. Cumulabilità/collegamento

Il sostegno non può essere cumulato con altre forme di finanziamento regionali e/o nazionali dal momento che i tassi di contribuzione previsti per questo intervento coincidono con quelli fissati all'art. 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 e ss.mm.ii e il sostegno cumulato deve rimanere entro limiti massimi fissati dal suddetto Regolamento (UE).

Inoltre non può ricevere alcun altro finanziamento di provenienza unianale.

L'intervento SRD01 opera in complementarità o demarcazione con le misure ad investimento attivate nell'ambito degli interventi settoriali del PSP (ortofrutta, olivo-oleicolo, apicoltura/miele, vitivinicolo).

Inoltre risulta sinergico e complementare con l'intervento SRD01, SRD03, SRD04 e SRD08.

Il presente intervento potrà essere attivato: a) come bando singolo, b) insieme all'intervento SRD01 in modo da combinare/integrare gli investimenti aziendali con quelli a finalità competitiva, anche con il ricorso di bandi tematici; c) nella progettazione integrata, incluso il pacchetto giovani.

7. Principi selezionati da regione toscana concernenti la definizione di criteri di selezione,

I principi di selezione di riferimento sono:

- **P01** – localizzazione territoriale
- **P02** - caratteristiche del soggetto richiedente
- **P03** - sistemi produttivi aziendali:
- **P04** - caratteristiche dell'investimento
- **P05** - collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano:

Ai sopra indicati principi di selezione, applicabili a livello regionale, si aggiungono i seguenti principi applicati orizzontalmente su tutto il territorio nazionale:

- livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento;
- nell'ambito della Azione D, laddove il benessere animale riguardi le galline ovaiole, priorità per le operazioni di investimento che prevedono l'eliminazione delle gabbie

8. Criteri di ammissibilità

8.1 Criteri di ammissibilità del beneficiario

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

CR02 – Laddove giustificato e coerente rispetto alle esigenze e gli obiettivi dell'intervento, e nella misura in cui ciò non comporti alcun tipo di discriminazione non giustificata, la definizione dei possibili beneficiari potrà essere mirata, nell'ambito dei documenti attuativi del presente Piano, con l'obiettivo di migliorare il targeting dell'intervento. Tale criterio si applica richiedendo agli **imprenditori agricoli di cui al punto CR01 il possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto (CD) acquisita nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.**

CR03 – **Non è prevista alcuna soglia** minima di dimensione aziendale, espressa in termini di produzione standard, che escluda dal sostegno una data impresa agricola.

CR04 – **Sono previsti solo investimenti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TUEF e pertanto non si applica quanto previsto alla sezione 4.7.3, paragrafo 6, del PSP (imprese in difficoltà e aiuti illegali).**

8.2 Criteri di ammissibilità degli investimenti

CR06 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguono una o più azioni di cui alla lettera da A) a D) indicate nella precedente sezione "Finalità e descrizione generale".

Nell'ambito dell'azione A gli investimenti per la produzione energetica sono limitati al fabbisogno necessario per l'autoconsumo aziendale. Ai fini della determinazione del fabbisogno annuale del consumo aziendale si deve tener conto delle attività aziendali sostenute con il presente intervento incluso il consumo familiare.

CR07 - Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca. Inoltre sono escluse le cosiddette colture dedicate per la produzione di bio-combustibili; la produzione di biomassa e le short rotation; l'acquacoltura e le attività ad esse connesse.

CR08 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali il contributo pubblico sia al di sotto di un importo minimo pari a 15 mila euro.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario e per l'intero periodo di programmazione pari a 1 milione di euro.

CR11 – Per le medesime finalità di cui al CR10 è possibile stabilire un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 350 mila euro.

CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda entro un termine non superiore a 24 mesi.

8.3 Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui (Criteri generali).

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al:

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

c) l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti.

Sono attivate le tipologie di investimento precedentemente elencate dalla lettera a) alla lettera c).

Sono esclusi i seguenti investimenti: realizzazione di nuovi pozzi; miglioramento di pozzi esistenti; realizzazione di nuovi sistemi di raccolta/stoccaggio quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee; realizzazione di nuove reti di adduzione/distribuzione/impianti di irrigazione quando alimentati, in tutto o in parte, da acque sotterranee.

8.4 Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti (CR17, lettera a).

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente come definiti al successivo criterio CR20.

CR19 – Qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua) sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di un dato corpo idrico. Tale riduzione minima effettiva è definita al successivo criterio CR20.

CR20 – le percentuali di risparmio idrico potenziale di acqua di cui ai CR18 e la riduzione effettiva del consumo di acqua di cui al CR19 sono fissate come segue. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

a) Risparmio idrico potenziale minimo

- Miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: 10 %
- Sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: 15%
- Sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: 25%
- Miglioramento di sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti: 10 (in funzione delle mancate perdite)
- Miglioramento di reti di adduzione/distribuzione esistenti: 10 (in funzione delle mancate perdite)

b) Risparmio idrico effettivo

Tale percentuale si attesta al 50% del risparmio potenziale. Questa percentuale sarà rivalutata alla luce delle esigenze che emergeranno dal terzo aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze o, ancora, a investimenti nell'utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

8.5 Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui

CR21 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR22 - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

8.6 Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

CR23 - L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

- a) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets;
- b) impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;
- c) impianti per la produzione di energia eolica;
- d) piccoli impianti per la produzione di energia idrica;
- e) impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt);
- f) impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- g) piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento;
- h) impianti per la produzione di energia da fonte solare;
- i) impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;

Sono attivate le tipologie di investimento precedentemente elencate dalla lettera a) alla lettera i).

CR24 - La produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico necessario per l'autoconsumo aziendale, come previsto e definito al criterio CR06.

Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt.

CR25 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da bioogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario.

CR26 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).

CR27 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%.

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

CR29 - Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le disposizioni regionali di dettaglio.

CR30 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

9. Altri criteri di ammissibilità

non pertinente

10. Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 – fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni per quanto riguarda beni mobili, attrezzature, beni immobili e opere edili

11. Impegni aggiuntivi

non pertinente

12. Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

13. Pagamenti per Impegni (premi)

non pertinente

14. Forme di sostegno e tasso di sostegno

Forma del sostegno: Sovvenzione in conto capitale;

Tipo di sostegno:

- rimborso spese effettivamente sostenute;
- applicazione della metodologia per il calcolo delle percentuali forfettarie elaborata dalla RRN/ISMEA per quanto riguarda le spese di progettazione degli investimenti

Tassi di contribuzione:

- Aliquota base: 80%;
- Giovane agricoltore: 80%;
- Piccole aziende agricole (*definite ai sensi dell'Allegato I del Regolamento 2472/2022*): 85%